

9 luglio 2014

PENSIONI: MEDICI SSN DIVERSI DAL RESTO DELLA PA, POSSONO LAVORARE ANCHE FINO A 70 ANNI

La legge 90/2014 impedisce al dipendente della pubblica amministrazione di restare in servizio oltre i limiti d'età; ma l'Inps-ex Inpdap con una circolare distingue i medici dal resto degli amministrativi consentendo anche ai responsabili di struttura complessa di pensionarsi - maturati i contributi - entro i 70 anni. Unica condizione: il trattenimento non deve implicare un aumento dei dirigenti in servizio.

La 183, legge "buona" - Il limite dei 70 anni è stato imposto dalla sentenza 33 del 6 febbraio scorso della Corte Costituzionale: il legislatore deve tenere conto che per tutti gli italiani l'anzianità contributiva si è elevata dai 40 anni di servizio effettivo previsti dalla legge 183/2011 agli attuali 42 anni e 3 mesi previsti per i contribuenti e 41 anni e 3 mesi per le contribuenti. La Consulta conferma la legge 183 del 2011 che per il pensionamento d'ufficio impone il compimento dell'anzianità di servizio in termini di contributi effettivi. Per la cronaca, la 183 "elimina" la legge precedente 102/09, che consentiva all'ospedale di "esodare" i medici con 40 anni di contributi inclusivi degli anni di laurea, teoricamente prima del raggiungimento dei limiti d'età e anche dei 62 anni, età al di sotto della quale oggi iniziano le penalizzazioni sull'assegno pensionistico.

I colpi di spada - Sull'impianto della legge 183 sono intervenuti due colpi di spada. Nel 2013, il decreto legge salva precari 101 ai commi 5 e 6 ha previsto che i dipendenti PA maturata l'anzianità di servizio siano collocabili a riposo raggiunto il limite d'età (l'attuale, per via del progressivo innalzamento, è 66 anni e 3 mesi). Come corollario, a giugno di quest'anno con il decreto legge 90 è stato abolito il trattenimento in servizio: da novembre 2014 i dipendenti PA, raggiunti i requisiti per l'accesso alla pensione, non potranno stare altri due anni per maturare i requisiti pensionistici. Ma per i medici Ssn c'è un'eccezione.

Il parere - «La posizione ex Inpdap è condivisibile. Non può essere impedito al medico di raggiungere almeno l'anzianità contributiva senza penalizzazioni (62 anni) ed è consentito restare fino a 70 anni in mancanza di requisiti», commenta Giorgio Cavallero vicesegretario Anaa Assomed. «Inoltre resta operativa, e non è stata abrogata, la legge 183/10 che consente la permanenza fino al 40° anno di servizio effettivo. Ricordiamo che la "rottamazione" non è obbligatoria, in quanto le aziende possono, ma non devono risolvere il rapporto di lavoro. Solo dopo il 65° anno, ed esauriti i 40 anni di servizio effettivo, le amministrazioni devono licenziare (applicazione legge 125/13). Speriamo che le amministrazioni non siano avventate e ricordino che la 183/2010 è tuttora vigente e che i contratti individuali in essere vanno onorati. In uno stato di diritto non si interrompono i rapporti di lavoro unilateralmente».

Mauro Miserendino